



# **SOCIETÀ' di COMODO.**

**Verso una semplificazione con le  
disposizioni della Legge Finanziaria  
per l'anno 2008.**

A cura di Enrico Macario

Agenzia delle entrate – Direzione regionale Liguria

# **Principali effetti della non operatività**

**Art. 30 della legge n. 724 del 1994**

- Determinazione di un reddito minimo su base parametrica.
- Impossibilità di utilizzare le perdite pregresse per abbattere il reddito minimo;
- Determinazione di un valore della produzione minimo ai fini IRAP;
- Impossibilità di utilizzare l'eventuale credito IVA.

# Le modifiche del 2007

- Inasprimento del regime attraverso un incremento dei coefficienti da utilizzare per la verifica dell'operatività e per l'eventuale determinazione del reddito minimo.
- Necessità ai fini dell'opposizione all'accertamento della preventiva presentazione di un'istanza di interpello per la disapplicazione di disposizioni antielusive;
- Obbligo per tutti i contribuenti di compilare il prospetto per la verifica dell'operatività (eliminata la casella "autocertificazione").

# Gli interventi della Finanziaria 2008

- Articolo 1, commi 128 e 129 della legge n. 244 del 2007.
- Incrementate e modificate le ipotesi di esclusione;
- Variati i coefficienti per il test di operatività e per la determinazione del reddito minimo;
- Riaperti i termini per scioglimento della società o trasformazione in società semplice.

# Le ipotesi di esclusione.

- 1) soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, é fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
- 2) soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
- 3) società in amministrazione controllata o straordinaria;
- 4) società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché le stesse società ed enti quotati e le società da essi controllate, anche indirettamente;
- 5) società esercenti pubblici servizi di trasporto;

# Le ipotesi di esclusione - segue

- 6) società con un numero di soci non inferiore a 50;
- 6-bis) società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità;
- 6-ter) società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo;
- 6-quater) società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale
- 6-quinquies) società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- 6-sexies) società che risultano congrue e coerenti rispetto agli studi di settore.

# Ulteriori cause di esclusione in arivo

- Con decreto il Direttore dell' Agenzia delle entrate potrà introdurre ulteriori cause di esclusione in presenza di determinate situazioni oggettive. In questi casi **NON** sarà necessario presentare l'istanza di interpello per la disapplicazione.

# I possibili casi di disapplicazione in relazione agli immobili

- Circolare n. 44/E del 2007.
- Gli immobili assoggettati a interventi di ristrutturazione che ne impediscono l'utilizzo possono essere ESCLUSI dal calcolo (per il test di operatività e per la determinazione del reddito minimo) – previo interpello;
- In caso di immobili dati in locazione con canone insufficiente rispetto ai parametri di operatività, il subentro nel contratto ovvero la presenza di un contratto stipulato in anni precedenti (ad un canone allora congruo) possono costituire motivi per la disapplicazione.

# Scioglimento o trasformazione in società semplice.

- Vengono riaperti i termini per uscire in maniera agevolata dalla penalizzazione connessa alla disciplina delle società non operative, Articolo 1, comma 129 della legge n. 244 del 2007.
- Possono usufruire dell'agevolazione le società non operative per il periodo d'imposta 2007 ovvero per cui il 2007 è il primo periodo d'imposta (anche in presenza di interpello positivo – Circ 25/E del 2007).
- I soci devono essere tutti persone fisiche e risultare tali all'1.1.2008.
- La delibera di scioglimento o trasformazione deve essere adottata entro il quinto mese dalla chiusura del periodo d'imposta (entro il 31 maggio 2008).

# Effetti di scioglimento o trasformazione

- NON si applica la disciplina delle società di comodo per il periodo 2007 e la successiva frazione di anno che costituisce autonomo periodo d'imposta.
- NON va compilato il prospetto per la verifica dell'operatività in UNICO.
- Tassazione agevolata sul risultato della liquidazione ovvero sulla plusvalenza derivante dalla trasformazione.

**IMPOSTA SOSTITUTIVA 10%**

# Il carico fiscale.

- Sulle riserve in sospensione d'imposta viene applicata l'imposta sostitutiva del 10%.
  - NON sono utilizzabili le perdite pregresse.
  - Gli atti realizzativi dei beni dell'impresa si considerano effettuati ad un corrispettivo NON inferiore al valore normale.
  - Per gli immobili è consentito far riferimento al valore catastale (SOLO per la liquidazione).
  - Sono previste agevolazioni per le imposte indirette da applicare ai trasferimenti e per la determinazione del reddito in capo ai soci.
-